



COMUNE DI MONTECATINI TERME

**SERVIZI ASSICURATIVI**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

LOTTO II

**KASKO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI**

## SOMMARIO

<b>SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO .....</b>	<b>3</b>
Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto di assicurazione .....	3
Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione "Danni veicolo proprio" .....	4
Art. 1.3 - Beni assicurati .....	4
Art. 1.4 - Oggetto dell'assicurazione .....	4
<b>SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....</b>	<b>5</b>
Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio .....	5
Art. 2.2 –Pagamento del premio.....	5
Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori .....	6
Art. 2.4 – Decorrenza e scadenza dell'assicurazione.....	6
Art. 2.5 – Facoltà di recesso.....	6
Art. 2.6 – Regolazione del premio (ove convenuta) .....	6
Art. 2.7 – Oneri fiscali.....	7
Art. 2.8 – Coassicurazione e delega .....	7
Art. 2.9 – Forma delle comunicazioni .....	7
Art. 2.10 – Rinvio alle norme di legge .....	7
Art. 2.11 – Trattamento dati .....	7
Art. 2.12 – Interpretazione del contratto.....	7
<b>SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI "VEICOLO PROPRIO"8</b>	<b>8</b>
Art. 3.1 – Validità dell'assicurazione.....	8
Art. 3.2 – Garanzia "cristalli" .....	8
Art. 3.3 - Estensione territoriale .....	8
Art. 3.4 – Delimitazione della garanzia - Esclusioni .....	8
Art. 3.5 - Riparazioni .....	8
Art. 3.6 – Diritto di surrogazione .....	9
<b>SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI.....</b>	<b>9</b>
Art. 4.1 - Adempimenti conseguenti al danno.....	9
Art. 4.2 - Determinazione dell'ammontare del danno .....	9
Art. 4.3 - Liquidazione del danno.....	10
Art. 4.4 - Pagamento dell'indennizzo .....	10
Art. 4.5 - Recuperi.....	10
Art. 4.6 - Liquidazione franchigie .....	10
Art. 4.7 – Informazioni sui sinistri.....	11
<b>SEZIONE 5 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIA E CALCOLO DEL PREMIO .....</b>	<b>11</b>
Art. 5.1 - Somme assicurate.....	11
Art. 5.2 – Franchigie e limiti .....	11
Art. 5.3 - Calcolo del premio .....	11
Art. 5.4 – Riparto di coassicurazione.....	12
<b>SEZIONE 6 CLAUSOLE CONTRATTUALI GENERALI .....</b>	<b>12</b>
Art. 6.1 - Trattamento Dati Personali .....	12
Art.6.2 - Risoluzione Del Contratto .....	12
Art.6.3 - Fallimento Della Compagnia .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.6.4 - Cessione Dei Crediti .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.6.5 - Divieto Di Cessione Del Contratto.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.6.6 – Controversie – Foro competente.....	13
Art. 6.7 – Disposizione finale.....	13

## **SEZIONE 1**

### **DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

#### **Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto di assicurazione**

<b>Contraente Comune Montecatini Terme</b>	<b>di</b> Il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Assicurato</b>	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia.
<b>Società</b>	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	Il Contratto di Assicurazione - Le garanzie prestate col contratto di assicurazione.
<b>Polizza</b>	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
<b>Capitolato Speciale</b>	Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
<b>Garanzia</b>	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
<b>Indennizzo Indennità Risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Massimali</b>	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
<b>Periodo assicurativo Annualità assicurativa</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Sinistro</b>	L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
<b>Franchigia</b>	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Scoperto</b>	La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro

## Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione "Danni veicolo proprio"

<b>Degrado</b>	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo
<b>Furto e rapina</b>	furto (totale o parziale) o rapina, consumati o tentati, compreso i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, nonché i danni di scasso, anche se prodotti allo scopo di asportare oggetti contenuti nel veicolo medesimo e non assicurati; sono assicurati altresì i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina
<b>eventi politici</b>	<b>socio-</b> Tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio,, compreso i danni derivanti da atti vandalici, con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento ed in nesso causale con lo stesso
<b>Eventi naturali</b>	Inondazioni, alluvioni, tempeste di vento, cicloni, tifoni, trombe d'aria, uragani, caduta di grandine e neve, mareggiate, terremoti, maremoti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, ed esplosioni naturali, quando la violenza che caratterizzi detti eventi sia oggettivamente riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non
<b>Kasko</b>	collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata
<b>Veicolo proprio</b>	Autoveicoli e motoveicoli targati non iscritti al PRA a nome del Contraente, nella disponibilità degli assicurati
<b>Eventi diversi</b>	Rottura di ponti, sprofondamento di strade, crollo di edifici, gallerie e manufatti in genere

## Art. 1.3 - Beni assicurati

I beni assicurati sono i veicoli non di proprietà del Contraente e posti in circolazione da:

1.3.a) **personale dipendente** (DPR di riferimento, CCNL diversi e s.m.ei. ) **e/o non dipendente** del Contraente, specificamente e preventivamente autorizzato all'uso del "*proprio veicolo*":

per adempimenti di servizio

per l'espletamento del mandato o incarico amministrativo

per compiti di ufficio

in occasione di missioni, attività lavorativa o professionale prestata in nome e per conto del Contraente fuori dall'ufficio o sede di lavoro,

a condizione che sia intervenuta idonea e formale autorizzazione a cui corrisponda preventiva registrazione delle relative percorrenze chilometriche (vedi successivo art.3.1.

1.3.b) Gli **Amministratori** (Direttore Generale, Dirigenti), per l'espletamento del mandato o incarico amministrativo o per compiti di ufficio, specificamente e preventivamente autorizzati all'uso del "*proprio veicolo*" per lo svolgimento dell'attività professionale svolta per conto del Contraente,.

Sono coperti da garanzia tutti i veicoli utilizzati dai soggetti indicati, purché non iscritti al PRA a nome del Contraente.

## Art. 1.4 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati al precedente art. 1.3), in occasione di:

- collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata ("Kasko")
- incendio, esplosione, implosione scoppio ed azione del fulmine
- furto (compresi audio-fono visivi stabilmente fissati sul veicolo)
- "eventi socio-politici"
- "eventi naturali"
- "eventi diversi"

Sono compresi i danni agli accessori forniti dalla casa costruttrice e da essa installati, nonché i danni alle parti di ricambio.

## SEZIONE 2

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente / Assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia la relativo diritto di recesso.

#### Art. 2.2 –Pagamento del premio

Il Contraente pagherà alla Società:

- la prima rata di premio (dalle ore 24.00 della data di copertura comunicata dalla stazione appaltante al 30.06.2018) **entro 30 giorni dalla decorrenza della garanzia**, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di aggiudicazione;
- le rate di premio successive alla prima (annuali) **entro 30 giorni dalle rispettive date di scadenza (30.06);**
- le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 60 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società; le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) **entro 30 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;**

Si considera come data di avvenuto pagamento quella di emissione del relativo mandato da parte della Contraente.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

In caso di R.T.I. o Coassicurazione il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato esclusivamente in favore della Compagnia mandataria del raggruppamento.

I costi relativi alle operazioni di bonifico bancario sono pari a € 0,00 per operazione di importo inferiore o uguale a € 500,00 e a € 1,50 per operazione di importo superiore a € 500,00 e saranno a carico della Compagnia medesima.

La liquidazione dei corrispettivi dovuti é subordinata all'acquisizione da parte del Settore Economato e Provveditorato del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Qualora il DURC risulti negativo il Comune trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e lo riversa direttamente agli istituti previdenziali e assicurativi debitori.

Il sistema di verifica delle pendenze tributarie e fiscali, instaurato con il D.M. del 18 Gennaio 2008 n. 40, prevede la sospensione da parte della Pubblica Amministrazione, per un periodo di 30 giorni, dei pagamenti superiori ad €. 5.000,00 qualora il soggetto beneficiario, aggiudicatario del servizio, abbia pendenze con l'Agente di Riscossione, le Compagnie offerenti prendono atto che, ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973:

- l'Assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del sopra citato D.M. n. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni del pagamento del premio, di cui all'art. 3 di detto Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973, costituirà adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A. o presso gli istituti previdenziali evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A. e/o agli istituti previdenziali.

#### Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

La Società garantisce il rispetto dell'art.3 della Legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e

in particolare si obbliga a comunicare al Comune, prima della stipula del contratto, un conto corrente bancario o postale sul quale riceverà i pagamenti da parte del Comune nel corso del contratto. Tale conto corrente dovrà essere dedicato, anche in via non esclusiva, al pagamento di commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio devono essere registrati su tale conto corrente e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Contestualmente il fornitore comunica le generalità e il codice fiscale delle persone delegata a operare sul conto corrente stesso. La mancata comunicazione di tali informazioni da parte della società comporta la nullità assoluta del contratto per il servizio in oggetto.

#### **Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio ed i sinistri dai medesimi sofferti

In caso di sinistro, l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza, sarà corrisposto per intero, indipendentemente dalla presenza o meno di ulteriori eventuali polizze. Permane invece l'obbligo per il Contraente di denunciare le eventuali altre assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza.

#### **Art. 2.4 – Decorrenza e scadenza dell'assicurazione**

Il contratto ha la durata indicata in Scheda e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Alla scadenza, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza.

Il Contraente Comune di Montecatini Terme si riserva la facoltà di procedere al rinnovo della presente polizza per un periodo di ulteriori 36 mesi alle medesime condizioni e clausole del presente contratto, previo interpello della Compagnia, qualora il servizio svolto nel triennio di vigenza contrattuale sia stato valutato positivamente da parte del Comune medesimo. I. tal caso, previo consenso di entrambe le parti e verificata la permanenza del possesso dei requisiti per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni da parte della Compagnia, il rinnovo sarà disposto mediante apposito atto amministrativo da emanarsi prima della scadenza della polizza in essere.

Qualora la Compagnia non conceda il rinnovo e/o il Contraente alla fine del periodo di vigenza contrattuale si trovi nella necessità di dover procedere con apposito procedimento di gara ai fini dell'affidamento della copertura assicurativa di cui trattasi, la Compagnia si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 90 (novanta) giorni oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni dall'inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla contraente l'organizzazione di nuova gara.

#### **Art. 2.5 – Facoltà di recesso**

La Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:

- a) dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 120 giorni. In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;
- b) ad ogni scadenza anniversaria, con preavviso di 120 giorni.

#### **Art. 2.6 – Regolazione del premio (ove convenuta)**

Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati richiesti in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio.

Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione; la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il contraente/assicurato non abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo restando il diritto della Società ad agire giudizialmente.

Qualora dai dati relativi alla regolazione del premio risulti che il premio effettivo dovuto sia inferiore a quello

già corrisposto sarà possibile una "regolazione passiva" per la Compagnia.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, attraverso un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l'eventuale pagamento dei sinistri sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.

#### **Art. 2.7 – Oneri fiscali**

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 2.8 – Coassicurazione e delega**

Qualora l'assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota. Le Imprese coassicuratrici hanno delegato la gestione della presente polizza alla Società indicata come mandataria in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti dal Contraente direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici.

In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla mandataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione nonché *relativi alla rappresentanza processuale*.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società mandataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici.

**In caso tal caso inoltre ciascuna delle società in coassicurazione è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto di coassicurazione, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile.**

I premi di polizza saranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per

#### **Art. 2.9 – Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo del telefax e/o della Posta elettronica Certificata.

#### **Art. 2.10 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile..

#### **Art. 2.11 – Trattamento dati**

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 2.12 – Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.



### **SEZIONE 3**

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI "VEICOLO PROPRIO"**

#### **Art. 3.1 – Validità dell'assicurazione**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi dei veicoli assicurati, nonché delle generalità dei relativi conducenti e trasportati per la cui identificazione si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti sui quali il Contraente si impegna a registrare:

data della trasferta e/o data del servizio fuori ufficio;

generalità del soggetto autorizzato alla trasferta e/o servizio fuori ufficio;

numero chilometri percorsi;

dati identificativi del veicolo (ove possibile).

Tali registri od altri documenti, tenuti dal Contraente, dovranno essere costantemente aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, del personale incaricato dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.

In caso di particolari categorie, quali ad es. amministratori, dirigenti, etc., per i quali si adottassero particolari procedure amministrative, la Contraente metterà a disposizione della Società, ove richiesto, la relativa documentazione disponibile.

#### **Art. 3.2 – Garanzia "cristalli"**

La Società rimborsa le spese per sostituire o riparare i cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi entro il limite indicato alla successiva sezione 5.

#### **Art. 3.3 - Estensione territoriale**

L'assicurazione viene prestata per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino ed è estesa per la temporanea circolazione del veicolo all'Estero. Per i sinistri verificatisi all'Estero, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Italia.

#### **Art. 3.4 – Delimitazione della garanzia - Esclusioni**

L'assicurazione non comprende il risarcimento dei danni:

avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;

avvenuti durante la partecipazione del veicolo a corse o gare e relative prove;

avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, guerre civili, legge marziale, occupazioni militari, invasioni, confisca, nazionalizzazione, requisizione, danneggiamento derivante da atti o disposizione delle Pubbliche Autorità;

quelli determinati da oggetti, materiali od animali trasportati dal veicolo stesso;

occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;

dovuti a dolo o colpa grave delle persone incaricate dall'assicurato alla guida, riparazioni o custodia del veicolo;

causati in occasione di partecipazione ad attività illecite;

determinati da vizi di costruzione;

cagionati da operazione di carico e/o scarico;

subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo;

riportati dalle parti meccaniche, e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;

derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento.

#### **Art. 3.5 - Riparazioni**

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato, nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua



del mezzo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

### **Art. 3.6 – Diritto di surrogazione**

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 CC, rinunciando ad esercitare lo stesso nei confronti del conducente regolarmente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

## **SEZIONE 4**

### **NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI**

#### **Art. 4.1 - Adempimenti conseguenti al danno**

Premesso che la Contraente si impegna, e tale impegno è essenziale ai fini dell'efficacia del Contratto, ad informare gli Assicurati degli obblighi a loro derivanti, in caso di sinistro l'ufficio competente dell'Amministrazione Contraente dovrà farne denuncia alla Società, nei modi previsti, entro 30 giorni, da quando ne ha avuto notizia, fornendo non appena possibile agli stessi, la seguente documentazione:

Per i sinistri accaduti ai veicoli condotti dai soggetti di cui all'art.1.3.a:

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'assicurato, anche avanti il proprio dirigente responsabile, nei termini di legge, dalla quale risulti il soggetto proprietario del veicolo e che contenga una completa ed esauriente descrizione del fatto nonché l'indicazione del luogo, data ed ora in cui è accaduto, degli eventuali testimoni e Pubblici Ufficiali presenti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una migliore ricostruzione del sinistro ;

idonea attestazione del dirigente responsabile della struttura presso la quale il dipendente presta servizio, dalla quale si evinca con chiarezza che il sinistro è avvenuto in occasione di missione o in adempimento di servizio *preventivamente* autorizzati, fuori dall'ufficio, dalla quale risulti, altresì che la relativa percorrenza chilometrica è stata rilevata in apposito registro.

Per i sinistri accaduti ai veicoli condotti dai soggetti di cui all'art.1.3.b:

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'assicurato, sotto forma di autocertificazione, dalla quale risulti il soggetto proprietario del veicolo e che contenga una completa ed esauriente descrizione del fatto nonché l'indicazione del luogo, data ed ora in cui è accaduto, degli eventuali testimoni e Pubblici Ufficiali presenti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una migliore ricostruzione del sinistro ;

idonea attestazione dell'Ente quale si evinca che il sinistro è avvenuto in occasione di attività svolta per conto del Contraente e che la relativa percorrenza chilometrica è stata rilevata in apposito registro.

In caso di furto, inoltre, l'Assicurato dovrà esibire alla Società, non appena possibile:

- copia della denuncia presentata all'Autorità competente;
- e, in caso di perdita totale del veicolo, scheda di perdita di possesso, l'estratto cronologico e la procura a vendere alla Società stessa.

A dimostrazione del danno, relativamente alla parte di competenza della Contraente, la Società dichiara di accettare come riferimento probatorio la documentazione contabile e/o gli altri atti o scritture che la stessa Contraente sarà ragionevolmente in grado di esibire per quanto concerne le autorizzazioni preventive alle missioni con il proprio veicolo e la rilevazione delle relative percorrenze chilometriche.

#### **Art. 4.2 - Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno sarà pari :

- in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tenere conto del degrado d'uso per le parti non meccaniche, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ;
- in caso di danno totale (ovvero il cui costo sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro), al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, con il massimo in ogni caso del capitale assicurato per sinistro. Per valore commerciale si intende, in caso di autoveicolo, il valore desunto dalla media delle quotazioni "Eurotax" blu e giallo dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro o, in mancanza, da pubblicazioni simili.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Le spese per modificazioni, aggiunte e migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione non sono

indennizzabili.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

La Società si riserva la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

#### **Art. 4.3 - Liquidazione del danno**

La Società, effettuate le ispezioni di rito ed in possesso della relativa documentazione dovrà inviare, senza indugio, all'Assicurato una proposta di indennizzo corredata dei relativi elementi di calcolo, o un motivato rifiuto.

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita ad un collegio di due arbitri, nominati uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede alla nomina che le compete o se i periti nominati non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio arbitro, quella del terzo fa carico per metà al contraente che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dell'indennizzo spettantegli.

Gli arbitri, tenendo presente le condizioni contrattuali e tutti gli elementi disponibili, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Il pagamento dell'indennizzo, al netto dello scoperto e/o franchigia previsti, viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte del beneficiario, se diverso.

Sia della proposta/rifiuto di indennizzo (corredati dei relativi elementi di calcolo e giustificazione), che dell'avvenuto pagamento, dovrà essere data tempestiva comunicazione al Contraente.

Per i danni verificatisi all'Estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Euro.

#### **Art. 4.4 - Pagamento dell'indennizzo**

La Società ricevuta la documentazione necessaria, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

L'indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, sarà ricalcolato in base al tasso di variazione dei "numeri indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", pubblicati dall'ISTAT relativamente al periodo trascorso dal momento del sinistro al pagamento dell'indennizzo, e sarà maggiorato delle spese legali.

In ogni caso la Società può rimettere l'indennizzo liquidabile all'Amministrazione Contraente perché ne disponga a favore dei destinatari aventi diritto al risarcimento.

In questo caso, contestualmente all'accettazione dell'atto di quietanza, il Contraente rilascerà a favore della Società una dichiarazione liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale riferita al caso di danno risarcito, valida a tutti gli effetti ed erga omnes.

#### **Art. 4.5 - Recupero**

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare immediatamente la Società. Il valore dei beni recuperati realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Qualora fosse recuperato dopo il pagamento, diviene proprietà della Società che subentra nei diritti del Contraente/Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. Qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, si impegna ad agevolare il disbrigo delle pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

#### **Art. 4.6 - Liquidazione franchigie**

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie eventualmente inserite nel presente contratto. Alla fine di ciascun semestre la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse franchigie, mediante emissione di un apposito documento riportante:

- data sinistro
- nominativo controparte
- importo liquidato
- data del pagamento
- importo da recuperare.

La Società dovrà, inoltre, allegare copia delle quietanze firmate dai beneficiari o, in mancanza, idonea prova dei dispositivi di pagamento effettuati.

#### Art. 4.7 – Informazioni sui sinistri

La Società assicuratrice si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, con cadenza annuale, il dettaglio aggiornato dei sinistri, indicando:

- il n. attribuito al sinistro
- la data di accadimento dell'evento, la tipologia dell'evento e la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso
- data dell'apertura di sinistro
- estremi identificativi dell'infortunato
- importo liquidato (e relativa data di pagamento) e/o riservato e/o stimato
- motivazioni a base della eventuale chiusura del sinistro senza seguito
- stato della pratica

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita, al Contraente, preferibilmente mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche (foglio elettronico tipo excel).

La Società dovrà, con cadenza da definirsi, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di richiedere ed ottenere ulteriori situazioni sinistri, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo, con preavviso di giorni 30 e dati aggiornati ameno a 90 giorni prima.

## SEZIONE 5

### SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIA E CALCOLO DEL PREMIO

#### Art. 5.1 - Somme assicurate

La garanzia è prestata sino alla concorrenza della somma di € 25.000,00 per veicolo, a Primo Rischio Assoluto senza applicazione della proporzionale a deroga completa del disposto dell'art. 1907 C.C.

Qualora al momento del sinistro il valore commerciale del veicolo risultasse inferiore alla somma assicurata, la Società, come danno massimo, risponderà sino alla concorrenza del valore commerciale, calcolato ai sensi del precedente articolo 4.2.

#### Art. 5.2 – Franchigie e limiti

La somma liquidabile a termini di polizza, verrà corrisposta previa detrazione di:

Garanzia "cristalli"	Limite € 800,00 per sinistro indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati  Franchigia per sinistro € 100,00
Incendio e Furto	Nessuna franchigia
Furto di accessori fono-audio visivi	Franchigia fissa di € 150,00
Garanzie Kasko	Franchigia fissa di € 150,00
Eventi socio-politici; Eventi naturali; Eventi diversi	Franchigia fissa di € 150,00

#### Art. 5.3 - Calcolo del premio

Il premio anticipato dal Contraente viene così calcolato:

Parametro preventivo (dato variabile)	Tasso Imponibile Annuo	PREMIO Imponibile Annuo
Percorrenza Km. 5000	€/Km	€
Imposte e Tasse		€
Premio Annuo Lordo complessivo		€

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'art. 2.6, Sezione 2 della

presente polizza, verrà calcolato sulla base delle condizioni espresse nel presente articolo.

#### **Art. 5.4 – Riparto di coassicurazione**

Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le seguenti Imprese secondo le percentuali indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

## **SEZIONE 6**

### **CLAUSOLE CONTRATTUALI GENERALI**

#### **Art. 6.1 - Trattamento Dati Personali**

Durante le fasi della procedura di che trattasi da parte dei concorrenti nonché per tutta la durata del contratto in caso di eventuale aggiudicazione, tutte le informazioni e i dati personali, anche di natura sensibile, che saranno dalla Società Assicuratrice raccolti o alla medesima comunicati da parte del Comune. (di seguito anche "Titolare primario"), dovranno essere trattati esclusivamente per le finalità sottese ai servizi di cui alla presente Richiesta di Offerta, per il tempo strettamente necessario al loro espletamento.

La Società Assicuratrice dovrà impegnarsi ad adottare tutte le misure di sicurezza volte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali degli interessati del trattamento del Titolare primario.

In particolare, la Società Assicuratrice dovrà impegnarsi a:

- adottare le misure minime di sicurezza come da Allegato B al D.Lgs. 196/2003
- adottare idonee misure di sicurezza ex. artt. 31 e seguenti del D.Lgs. 196/2003, sulla base di un'autonoma valutazione dei rischi
- adottare le misure e gli accorgimenti prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo ai requisiti richiesti per il trattamento di dati sensibili
- comunicare al Titolare primario eventuali ambiti di comunicazione al di fuori del perimetro europeo
- comunicare al Titolare primario, ove richiesto da istanze degli interessati o da autorità di controllo e di polizia, i soggetti terzi che possono venire a conoscenza dei dati sensibili e che supportano la Società Assicuratrice stessa nel trattamento dei dati
- supportare tempestivamente il Titolare primario nel dar seguito alle istanze degli interessati di cui all'art. 7 del Codice
- supportare tempestivamente il Titolare primario nel dar seguito a eventuali richieste da parte di autorità di controllo o di polizia giudiziaria, o di chiunque ne abbia diritto adottare le misure di sicurezza derivanti da eventuali nuovi requisiti normativi che dovessero riguardare i dati sensibili
- dare evidenza al Titolare primario delle misure di sicurezza adottate e degli accorgimenti adottati, in linea con i requisiti normativi richiesti per i dati personali sensibili
- dare attuazione alle indicazioni del Titolare primario in merito alla persistenza o ritenzione dei dati personali sensibili raccolti al venir meno delle obbligazioni contrattuali correlate alla presente procedura o alla cessazione del servizio o degli altri obblighi normativi di persistenza dei dati.

#### **Art.6.2 - Risoluzione Del Contratto**

E' fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tutto rischio e danno dell'impresa aggiudicataria con riserva del risarcimento dei danni cagionati al Comune, qualora il servizio non venga effettuato secondo quanto pattuito e la compagnia, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda, entro il termine di quindici giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax), a sanare le inadempienze contrattuali.

E' fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto nei casi di grave inadempimento o grave irregolarità o grave ritardo nell'esecuzione del contratto. In tal caso l'Ente invierà contestazione scritta alla compagnia assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di proprie controdeduzioni. Nella lettera di contestazione degli addebiti il Comune, ove possibile, assegna altresì un termine per l'esecuzione di quanto omesso dall'impresa ai sensi dell'art.1454 del Codice Civile. In assenza di risposta o qualora tale risposta sia valutata negativamente o qualora l'impresa non provveda a sanare le inadempienze contrattuali, il Comune procede alla risoluzione del contratto. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà regolarmente notificato all'impresa secondo le vigenti disposizioni di legge.

La procedura di cui al capoverso precedente è attivata anche nel caso il Documento di Regolarità Contributiva dell'impresa sia pervenuto negativo per due volte consecutive nel corso del contratto.

Il Comune attiva inoltre il procedimento di risoluzione del contratto per grave inadempimento, qualora l'importo delle penali applicate all'impresa sia superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Resta salvo in tal caso il diritto dell'ente all'applicazione delle penali di legge. In caso di risoluzione nulla sarà dovuto da parte del Comune se non la parte del contratto già eseguita. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni e il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva costituita dall'Impresa.

#### **Art.6.3 - Fallimento Della Compagnia**

In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o risoluzione del contratto il Comune si riserva la facoltà di esercitare la procedura indicata nell'art.110 del D.Lgs.50/2016.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese verrà applicato quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art.6.4 - Cessione Dei Crediti**

Nel caso in cui la Compagnia intenda avvalersi della cessione del credito, si applica quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.lgs. n.50/2016.

In particolare, ai fini dell'opponibilità al Comune, la cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata al Comune medesimo. La cessione diviene efficace qualora il Comune non la rifiuti con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 15 giorni dalla notifica dell'atto.

#### **Art.6.5 - Divieto Di Cessione Del Contratto**

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Nei casi di vicende soggettive del soggetto esecutore del contratto quali cessione, trasferimento, fusione e scissione della Società si applica il disposto dell'art.106 del D.Lgs.50/2016.

#### **Art.6.6 – Controversie – Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente procedura e del conseguente contratto è competente il Foro di Pistoia.

L'Aggiudicatario non può sospendere il Servizio per effetto di contestazioni sorte tra le parti.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere inerente la fase che va dalla pubblicazione all'aggiudicazione definitiva disposta dall'Amministrazione Appaltante è territorialmente competente in via esclusiva il Tribunale di Pistoia.

#### **Art. 6.7 – Disposizione finale**

Resta convenuto che si intendono operanti solo le norme elencate e descritte nella presente polizza nelle Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 comprese.

La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

**La Società**

**Il Contraente**